

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MESSINA, CANNATA, CARAMANNA, CIANCITTO, DEIDDA, GIOR-
DANO, LAMPIS, LONGI, MOLLICONE, MURA, POLO, VARCHI**

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di incremento del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura nelle regioni Sicilia e Sardegna

Presentata il 16 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto il cosiddetto *Art bonus*, un credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, successivamente stabilizzato nell'ordinamento dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, previste dalla citata normativa, indipendentemente dalla natura e dalla

forma giuridica, fatte salve le erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Ciononostante la normativa successiva ha previsto alcune specifiche eccezioni al riguardo: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto una deroga per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica

o di altre confessioni religiose, situati nei comuni colpiti dal terremoto.

Analogamente il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha esteso l'applicazione dell'*Art bonus* anche ai territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

Le modalità per l'applicazione dell'*Art bonus* sono differenziate in ordine al bene oggetto di contributo:

a) se l'oggetto dell'erogazione liberale è un bene culturale pubblico, l'*Art bonus* si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione;

b) se l'erogazione liberale è destinata a istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, ai *festival*, a imprese e centri di produzione teatrale e di danza, ai circuiti di distribuzione, ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, l'*Art bonus* si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno;

c) se l'erogazione liberale è destinata a enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, l'*Art bonus* si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture e il restauro e il potenziamento di quelle esistenti;

d) se l'erogazione liberale in denaro è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l'*Art bonus* si applica solo se l'erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali

effettuate, e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta. In particolare: per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile; per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Al fine di evitare duplicazioni di benefici fiscali nell'ambito della cultura e dello spettacolo, è stata prevista la temporanea disapplicazione sia delle detrazioni riconosciute a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e previste dall'articolo 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di quelle riconosciute a fini dell'imposta sul reddito delle società, previste dall'articolo 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del medesimo testo unico.

Nella sua applicazione pratica l'*Art bonus* ha messo in evidenza profonde differenze tra i territori: come riportato dall'ultimo *report* « Impresa cultura » di Federculture, a dicembre 2021 lo strumento era valso a livello nazionale 663,3 milioni di euro, cifra cresciuta ad aprile 2022 fino a 681,5 milioni. Un totale per lo più frutto di donazioni da parte di imprese (46 per cento) e di enti (49 per cento), e solo per il 5 per cento da parte di persone fisiche; di questi fondi, tuttavia, appena 1.740.000 euro sono stati destinati al sostegno delle imprese culturali siciliane, lo 0,25 per cento dei fondi totali, mentre nella sola Lombardia, prima regione d'Italia per contribuzioni legate all'*Art bonus*, ad aprile 2022 si era arrivati a oltre 250 milioni di euro. Dopo la Lombardia le maggiori contribuzioni si sono registrate in Piemonte, con 58 milioni di euro, in Veneto, con 54 milioni di euro, ed infine in Emilia-Romagna e Toscana, rispettivamente, con 48 e 46 milioni di euro.

La distribuzione geografica delle donazioni mostra quindi come sia in sofferenza il Sud dell'Italia e, in particolare, la Sicilia e l'altra regione insulare, la Sardegna, nella quale le somme donate in cinque anni si sono fermate a 1,4 milioni di euro e dove numerosi progetti dei diciannove totali cui si poteva contribuire non hanno ricevuto alcun contributo. Nell'isola, infatti, sono diciannove i progetti a cui si può contribuire attraverso l'*Art bonus*, ma di questi non tutti hanno ricevuto finanziamenti, mentre, al contrario, si è registrata una concentrazione di interventi su alcuni progetti.

Da questa evidenza prende le mosse la presente proposta di legge, volta ad aumentare il credito d'imposta riconosciuto per chi effettua donazioni a sostegno della cultura in Sicilia e in Sardegna, nello sforzo di offrire a queste due regioni maggiori possibilità di sostegno del proprio patrimonio culturale; per questi motivi la proposta di legge, composta di un unico articolo che novella la disciplina dell'*Art bonus*, innalza la soglia del credito d'imposta per le donazioni effettuate nelle regioni insulari al 90 per cento dell'investimento effettuato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le erogazioni liberali di cui al presente comma effettuate in favore di enti, istituzioni o beni che abbiano sede o siano localizzati nel territorio della Regione Siciliana o della regione Sardegna, il credito d'imposta spetta nella misura del 90 per cento delle erogazioni effettuate ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

